

**COMUNE DI SPRESIANO**  
(Provincia di Treviso)



**CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO  
DECENTRATO INTEGRATIVO**  
(art. 4 del CCNL Autonomie locali 01.04.1999)

**CONTRATTAZIONE  
DECENTRATA  
INTEGRATIVA**

**COMPOSIZIONE DELEGAZIONI  
(ART. 10 CCNL 01.04.1999)**

La delegazione trattante è così costituita:

Parte pubblica: Sano' Antonino  
Cenedese Rino

Parte sindacale

RRSSUU  
Morandin Enzo  
Cescato Luca  
Sartor Barbara  
Moro Maurizio

**SINDACATI PROVINCIALI**

CGIL Collodel Danilo  
FIST-CISL Sansoni Bruno  
UIL Mezzini Gabriele

L'anno duemiladue il giorno tre del mese di **aprile** alle ore 09.00, presso l'Amministrazione comunale di SPRESIANO si è riunita la sopra descritta delegazione trattante per la definizione dell'accordo inerente l'applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata integrativa previsti dall'art.4 del CCNL 01.04.1999, definendo quanto segue:

**PREMESSA**

**ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA  
(ART. 5 CCNL 01.04.1999)**

1. Il presente Contratto collettivo decentrato integrativo, (CCDI) si applica a tutto il personale non dirigente della Amministrazione Comunale di SPRESIANO con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto hanno decorrenza dalle ore 24 della data della sua sottoscrizione definitiva, salvo diversa indicazione in esso contenuta e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione del successivo CCDI. Sono fatti salvi gli istituti regolati con precedenti contrattazioni decentrate, non modificati dal vigente CCNL e dal presente CCDI e riportati in allegato sub a), e costituenti parte integrante e sostanziale del presente CCDI.



**CAPO 1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

**ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI AI SENSI DELLA LEGGE 146/90 COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 83 DELL' 11.04.2000**

**(ART. 1 NORME DI GARANZIA CCNL 06.07.1995)**

Le parti, nell'ambito dei servizi essenziali di cui all'art. 1, comma 1 del CCNL 1994-1997, garantiscono la continuità delle prestazioni indispensabili previste al comma 2 del sopra citato art. 1, al fine di assicurare, anche in occasione di sciopero, il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, ed in particolare

- a) il servizio di stato civile limitatamente alla registrazione delle nascite e delle morti;



- b) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
- c) il servizio cimiteriale limitatamente al ricevimento, all'inumazione o tumulazione delle salme,
- d) il servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero della neve) e acquedotto, limitatamente alle emergenze ed in caso di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e per assicurare la continuità del servizio;
- e) il servizio di polizia municipale limitatamente a:
  - 1. attività richiesta dall'autorità giudiziaria;
  - 2. trattamenti sanitari obbligatori;
  - 3. attività antinfortunistica e pronto intervento;
  - 4. assistenza su strada in caso di sgombero di neve;
- f) servizio del personale dipendente limitatamente agli emolumenti retributivi e contributivi (solo nel caso di scioperi proclamati per intere giornate nel periodo compreso tra il 15 ed il 25 di ogni mese);
- g) servizio di protezione civile (anche con il personale in reperibilità);
- h) servizi educativo-scolastici relativamente al servizio di somministrazione di pasti (ove prevista)

Non possono comunque essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

- 1. dal 10 al 20 agosto;
- 2. dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- 3. 5 giorni prima e 3 giorni dopo delle festività pasquali;
- 4. 3 giorni prima e 3 dopo la commemorazione dei defunti;
- 5. il giorno di pagamento degli stipendi;
- 6. 5 giorni prima e tre dopo le consultazioni elettorali previste dal CCNL.

**ART. 3 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (ART. 2 NORME DI GARANZIA CCNL 06.07.1995)**

Le parti individuano i seguenti contingenti professionali e numerici di personale che verrà esonerato dallo sciopero al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 2 CCNL 1994-1997, inerenti ai servizi pubblici essenziali previsti all'art. 1, comma 1 CCNL 1994-1997:

**SERVIZIO, CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE - NUMERO ADDETTI**

Stato civile – elettorale	D o B3 o C	1
Cimiteriale	B	1
Polizia municipale	-----	Consorzio PM
Stipendi	D o C	1
Protezione civile e pronto intervento	C e B	2

*[Handwritten signatures and initials]*

Pagina 3 di 17

### 3.1. SCIOPERO - PRESTAZIONI – ESONERI

Nel caso in cui lo sciopero abbia la durata di un'unica giornata verranno assicurati unicamente i servizi necessari a fronteggiare situazioni eccezionali derivanti da fenomeni atmosferici, calamità naturali.

Qualora l'unica giornata di sciopero fosse pre e post festiva verranno garantiti i servizi di stato civile e cimiteriali.

Nel caso di più giornate di sciopero verranno invece garantiti, a partire dalla seconda giornata, a giorni alterni tutti i servizi individuati.

La parte pubblica si impegna a garantire i servizi senza ricorso allo straordinario o alla reperibilità.

Il responsabile del servizio individuerà, in occasione di ciascuno sciopero superiore ad una giornata, che interessi i servizi essenziali, a rotazione fra gli addetti ove la dotazione organica lo consenta, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati.

Il lavoratore precettato avrà diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

### 3.2. PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI CONTINGENTATI

Si precisa, inoltre, che la prestazione dei dipendenti contingentati farà solo riferimento alle mansioni ed ai compiti funzionali all'erogazione delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi essenziali, con esclusione, quindi, dalle mansioni lavorative di tipo diverso.

Il personale che non aderisce allo sciopero e non contingentato dovrà espletare le normali attività lavorative previste nella propria mansione.

## CAPO 2 - LE RELAZIONI SINDACALI

### ART. 4.1 - RELAZIONI SINDACALI - CRITERI GENERALI

1. La parte pubblica e la parte sindacale sono reciprocamente impegnate, nel rispetto e nell'esercizio responsabile dei diversi ruoli, ad intrattenere corrette relazioni sindacali, attraverso l'attivazione di tutti gli istituti contrattuali e con le modalità ed i tempi previsti dal vigente CCNL e del presente CCDI.

2. Allo scopo di rendere effettivi i principi che stanno alla base di un sistema di relazioni sindacali che risponda agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, le parti convengono su quanto segue:

a) convocazione dei rappresentanti sindacali: l'Amministrazione garantisce la convocazione dei rappresentanti sindacali entro 15 giorni ogni qual volta gli stessi ne facciano motivata richiesta.

Tale termine potrà essere più breve per motivi di particolare urgenza, che dovrà essere valutata, caso per caso dalle parti. In ogni caso date e modalità degli incontri dovranno essere preventivamente concordati;

b) ordini del giorno: per ogni incontro deve essere espressamente previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare: eventuali modifiche intervenute successivamente agli stessi dovranno essere tempestivamente comunicate ai soggetti interessati;

c) verbali: di ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni operative. I verbali appositamente sottoscritti, saranno conservati presso l'ufficio personale

d) argomenti rinviati: qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati, verrà, alla fine dell'incontro, fissata la data dell'incontro successivo;

e) esecuzione degli accordi: al fine di dare concreta attuazione a quanto convenuto fra le parti, gli accordi intervenuti, una volta esperite le procedure previste dal vigente CCNL, verranno trasmessi agli uffici competenti per la loro attuazione secondo modalità e tempi che garantiscano l'effettività dei contenuti decisi con l'accordo;

f) informazione: gli accordi sottoscritti saranno portati a conoscenza a cura della Amministrazione a tutti i dipendenti in servizio il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL del Comparto secondo modalità di volta in volta concordate fra le parti ed, in ogni caso, in maniera tale da rendere effettiva l'informazione in particolare per tutti quei lavoratori che per sedi di lavoro o per altre evenienze si trovino in situazione di svantaggio rispetto alla generalità dei lavoratori;

g) neo assunti: gli accordi in vigore saranno portati a conoscenza dei nuovi assunti.

#### ART. 4.2 - RELAZIONI SINDACALI - TIPI DI CONSULTAZIONE

1. Viene di seguito convenuto, per i diversi istituti contrattuali, il diverso regime di confronto con le OO.SS.;

2. Sono oggetto di **CONTRATTAZIONE:**

(art. 4 comma 2 del CCNL 1.04.1999)

a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;

b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;

c) i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici di standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17, comma 2, lett. a);

d) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lett. e), f), g);

e) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;

f) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

g) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di

servizi;

- h) le pari opportunità per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19.11.1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10.04.1991, n. 125;
- i) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. K);
- j) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22;
- k) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
- l) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.

**(art. 16 comma 1 CCNL 31.03.1999)**

- a) completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 5, comma 2;
- b) modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all'art. 14;

**(art. 2 C.C.N.L. 06.07.1995 "Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali")**

- a) criteri, contingenti, professionalità del personale da esentare dagli scioperi.

**(art. 10, comma 6, C.C.N. quadro 07.08.1998 "Sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali")**

- a) modalità di utilizzo permessi sindacali.

**(art. 24, comma 4, D.P.R. 03.08.1990 n.333 "Diritto allo studio")**

- a) ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nelle graduatorie per l'attribuzione dei permessi per diritto allo studio.

**(art 3, comma 57, D.Lgs. 23.12.1996 n.662)**

- a) destinazione percentuale gettito ICI per potenziamento ufficio tributi;

**(art. 18 L. 109/94)**

- a) incentivi e spese per la progettazione e atti di pianificazione.

3. Sono oggetto di **CONCERTAZIONE**

**(art. 8 C.C.N.L. 01.04.1999)**

- a) articolazione dell'orario di servizio;
- b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
- c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto del trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale;
- d) andamento dei processi occupazionali;
- e) criteri generali per la mobilità interna;
- f) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano tenute ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001.

**(art. 16, comma 2, C.C.N.L. 31.03.1999 "Ordinamento professionale")**

- a) definizione dei criteri generali per la disciplina di:
  - svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;
  - valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
  - conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica;
  - metodologia permanente di valutazione di cui all'art. 6;
  - individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla categoria di cui all'art. 5;
  - individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 3, comma 6;
  - attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di cui all'art. 14, comma 2.

Nelle procedure di concertazione le parti adeguano i propri comportamenti a quanto previsto dall'art. 8 commi 2 e 3 del CCNL 1.04.1999.

4. Sono oggetto di **CONSULTAZIONE:**

(art. 7, comma 4, C.C.N.L. 01.04.1999)

a) l'Amministrazione consulta il rappresentante per la sicurezza (D.Lgs. 626/1994 – art. 19) nei seguenti casi:

- preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;

b) l'Amministrazione consulta i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 01.04.1999 nei seguenti casi:

- organizzazione e disciplina degli uffici, nonché consistenza e variazione delle dotazioni organiche (art. 6 del D.Lgs. 165/2001).

5. Sono oggetto di **INFORMAZIONE:**

(art. 7, comma 1, C.C.N.L. 01.04.1999)

a) atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti:

- rapporto di lavoro;
- organizzazione degli uffici;
- gestione complessiva delle risorse umane.

## ART. 5 - COMMISSIONI BILATERALI DI VERIFICA

Allo scopo di una costante verifica dell'applicazione contrattuale, dell'attuazione degli accordi integrativi e del raggiungimento dei risultati previsti, le Parti fanno espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 25 del CCNL.


## ART. 6 - SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO

I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono unicamente quelli previsti dall'art. 9 del CCNL 01.04.1999. Essi esercitano i diritti e le prerogative previsti dal comma 2 del citato art.9 nonché quelli derivanti dal presente accordo.

## ART. 7 - ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' SINDACALE

1. Le ore di permesso sindacale verranno quantificate annualmente in base a quanto previsto dal CCNL.

2. La gestione di tale monte ore è affidata alle OO.SS. ed alla RSU (secondo quanto previsto dall'accordo collettivo quadro per la costituzione delle R.S.U. e dal contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali) che documenteranno formalmente ogni utilizzo di permessi sindacali all'ufficio personale.



3. L'utilizzo dei permessi sindacali non deve comunque recare pregiudizio alla funzionalità dell'attività lavorativa dell'unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo il dipendente che fruisce del permesso sindacale è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile del servizio, con un preavviso non inferiore a 2 giorni.

#### **ART. 8 - DIRITTO DI ASSEMBLEA**

1. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali retribuite per il numero di 12 ore annue pro capite come previsto dall'art. 56 del C.C.N.L. 14.9.2000 senza decurtazione della retribuzione.

La parte sindacale si impegna per quanto possibile, a convocare le assemblee di cui al comma precedente al di fuori dell'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.

2. Durante lo svolgimento dell'assemblea deve essere comunque garantita una risposta per chiamate d'emergenza.

3. In caso di assemblea svolta al di fuori dell'orario di lavoro, il dipendente avrà diritto al recupero delle ore utilizzate e non alla monetizzazione delle stesse, con il limite di cui al comma 1.

#### **CAPO 3 - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

#### **ART. 9 - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

1. Le parti si impegnano a dare pronta attuazione a quanto previsto nel documento per la sicurezza di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 626/94 e sue successive modifiche ed integrazioni;
2. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano le attribuzioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94;
3. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori nel Comune di SPRESIANO è pari ad uno
4. Al rappresentante per la sicurezza sono assegnate quaranta ore annue per lo svolgimento delle proprie funzioni. Detto incarico verrà svolto in orario d'ufficio senza perdita di retribuzione.
5. Il rappresentante per la sicurezza può utilizzare per l'esercizio della propria attività tutti gli strumenti in dotazione al Comune.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza nonché per rischi esistenti nel proprio ambito di competenza. Tale formazione dovrà essere di almeno trentadue ore complessive. L'Amministrazione provvede ad organizzare direttamente o con altre Amministrazioni o con altre Organizzazioni a ciò abilitate - di concerto con il rappresentante della sicurezza - le attività formative specifiche previste per legge.

#### **CAPO 4 - PARI OPPORTUNITÀ ED AZIONI POSITIVE**

#### **ART. 10 - PARI OPPORTUNITA'**

1. Le misure per favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, tenendo conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno

